



*Comune di
Castelnovo ne' Monti*

SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE

**REGOLAMENTO GENERALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ISE/ISEE**
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 78 DEL 28/07/2005

REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISE/ISEE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Concetto di prestazione sociale agevolata	3
Art. 3 - Ambito di applicazione	3
Art. 4 Individuazione del nucleo familiare di riferimento	4
Art 5 - Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale	6
Art.6 Servizi comunali ad agevolazione tariffaria e contributi	6
Art. 7 Criteri di accesso	7
Art 8 Modalità di presentazione della domanda.....	7
Art. 9 Dichiarazione sostitutiva unica	7
Art 10 Assistenza alla compilazione	8
Art. 11 Istruttoria della domanda	8
Art.12 Valutazione delle domande e concessione del beneficio.....	8
Art. 13 Applicazione sistema lineare	9
Art. 14 Variazioni delle condizioni economiche e familiari	9
Art: 15 Reddito in itinere.....	9
Art. 16 Esenzioni	9
Art. 17 Controlli	9
Art. 18 Esclusione dal beneficio.....	10
Art. 19 Rideterminazione e revoca dei benefici	10
Art.20 Acquisizione e trattamento dei dati personali	10
Art.21 Informazioni ai cittadini	11
Art. 22 Integrazioni	11

REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISE/ISEE

Il presente regolamento prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio nazionale italiano i criteri di valutazione economica dei soggetti richiedenti contributi, prestazioni o servizi – sociali, assistenziali, educativi - agevolati.

In particolare, il quadro normativo di riferimento dell'I.S.E./I.S.E.E.. è rappresentato da:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare l'articolo 25 ¹;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M.: 4 aprile 2001, n. 242;
- Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, in particolare l'articolo 49 ²;

TITOLI 1 CRITERI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica, ad integrazione di quelli previsti dai Decreti Legislativi n. 109/98 e n. 130/2000, per i Cittadini che richiedono al Comune di Castelnovo ne' Monti prestazioni o servizi agevolati in ambito socio-assistenziale o scolastico collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 109/98 integrato dal D.lgs. n. 130/2000, dal D.P.C.M. n. 21/99, dal D.P.C.M. n. 305/99 e dal D.M. n. 306/1999 .

Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 2 - Concetto di prestazione sociale agevolata

Per prestazioni servizi sociali ³ si intendono i trasferimenti in denaro o in natura corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche anche senza contropartita equivalente da parte del beneficiario.

Rientrano pertanto nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al successivo articolo 10 è un adempimento necessario solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, ossia quando le modalità di erogazione della prestazione che il cittadino intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni cittadino goda di pari dignità ed in ottemperanza della Legge che prevede l'applicazione per quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti e collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

¹ Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 25 "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

² Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, art. 49 "Il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109."

³ Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

Il presente regolamento è riferito a tutti i cittadini descritti nell'art. 2 comma 1 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'8 novembre 2000 n.328 e regolarmente residenti e domiciliati nel territorio di Castelnovo ne' Monti all'atto della richiesta di prestazioni agevolate.

Nel caso di prestazioni di natura economica, verrà considerata la residenza e il domicilio da almeno sei mesi, all'atto della richiesta di prestazioni agevolate.

Eventuali interventi di emergenza saranno garantiti dai servizi sociali competenti.

I contributi e i servizi, ai quali il presente provvedimento può essere applicato, sono specificati nell'art.6 del presente regolamento.

L'elenco delle prestazioni, di cui all'art.6, ha carattere indicativo e non esaustivo, poiché può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'amministrazione intenda estendere o ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate.

L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali e ai contributi derivanti da disposizioni di legge nazionali o regionali inerenti funzioni delegate o attribuite allo stesso ente locale.

L'accesso alle prestazioni erogate dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della costituzione, coloro che accedono alla prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISE/ISEE.

Art. 4 Individuazione del nucleo familiare di riferimento

Per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, l'individuazione del nucleo familiare di riferimento è di importanza basilare in quanto sancisce l'ambito parentale sul quale calcolare la patrimonialità, il reddito e la scala di equivalenza.

Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;

- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

L'Amministrazione comunale decide di avvalersi della facoltà riservata agli enti erogatori di considerare un nucleo familiare ristretto solo nel caso di servizi territoriali rivolti alla popolazione anziana⁴, dove il nucleo di riferimento potrà essere costituito dall'utente anziano ed eventuale coniuge/convivente, decidendo di sommare al reddito ISE/ISEE anche i redditi con ritenuta alla fonte o esenti.

L'Amministrazione comunale, decide, di sommare al reddito ISE/ISEE anche contributi di cui il nucleo familiare di riferimento è stato beneficiario.

Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

SCALA DI EQUIVALENZA

numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

⁴ D.P.C.M. 242/2001, art 3, comma 2 "Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende U.S.L., le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. [...]"

Articolo 5 - Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare

1. **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di 51.645,69 €. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.
2. **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo arrotondato per difetto ai 500€, da riportare negli appositi moduli predisposti con D.Lgs. 109/98 e successive modifiche/integrazioni. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 15.493,71 €. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

Art.6 Servizi comunali ad agevolazione tariffaria e contributi

Verificati, tramite il bilancio consuntivo dell'anno precedente, i valori di spesa dei singoli servizi, anche attraverso il controllo interno di gestione, la Giunta dispone annualmente le agevolazioni tariffarie massime dei servizi. Conseguentemente, gli uffici si disporranno al conseguimento degli obiettivi definiti dalla stessa. Per ogni singolo servizio la Giunta potrà prevedere percentuali di copertura diverse.

Altri servizi o contributi in agevolazione, potranno essere aggiunti a questi già previsti nel presente articolo, senza bisogno di alcuna modifica del regolamento, ma a semplice integrazione.

Contributi:

- Assistenza economica per situazioni di indigenza
- Fondi locazione L. 421/98
- Assegni di maternità L.431/98
- Assegni nuclei famigliari numerosi L. 431/98
- Fondo sociale AGAC
- Assegni di cura

Servizi all'infanzia e scolastici:

- Asilo nido
- Prolungamento d'orario asilo nido

- Scuole materne
- Refezione scolastica
- Trasporti scolastici
- Centro giochi “Ludovico”

Servizi domiciliari:

- Assistenza domiciliare
- Pasti a domicilio
- Telesoccorso

Servizi semiresidenziali:

- Centri diurni

Servizi residenziali:

- Casa protetta
- RSA
- Alloggi edilizia residenziale pubblica
- Appartamenti protetti

Servizi tributari

- Tarsu

TITOLI 2 MODALITA' OPERATIVE

Modalità operative

Art. 7 Criteri di accesso

Si ribadisce che l'accesso ai servizi è diritto universale, demandando ad atti successivi che disciplineranno le prestazioni ed i servizi, il diritto di precedenza.

Art 8 Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente deve presentare all'Ufficio competente, la domanda di prestazione o servizi agevolati. Unitamente alla domanda deve essere presentata:

- la dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- l'elenco nominativo degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile⁵, qualora il servizio ne preveda l'obbligo.

Art. 9 Dichiarazione sostitutiva unica

La dichiarazione è resa su modello-tipo, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000.

Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio.

La dichiarazione ha validità annuale.

⁵ Articolo 433 del codice civile “ Persone obbligate – All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, la decorrenza della nuova dichiarazione avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Nei casi di richiesta di concessione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona di cui al precedente articolo 6, il Servizio competente può richiedere copia della dichiarazione sostitutiva unica dei parenti tenuti agli alimenti secondo quanto disposto dall'articolo 433 e seguenti del codice civile.

Art 10 Assistenza alla compilazione

Per l'assistenza nella compilazione delle dichiarazioni ISE/ISEE, il Comune garantisce ai cittadini un'adeguata assistenza e può avvalersi sia di personale interno che di persone o servizi esterni.

Il Comune potrà stipulare apposita convenzione con i CAF per la gestione del servizio di ricezione, controllo ed osservazione delle dichiarazioni presentate, demandando al/Responsabile del Servizio l'approvazione di uno schema di convenzione riportante gli elementi economico-contrattuali, ove tra l'altro verrà concordato l'importo unitario dei servizi in argomento.

Art. 11 Istruttoria della domanda

In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 entro 30 giorni l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda di agevolazione della prestazione, o le ragioni del diniego o la necessità di ulteriore documentazione.

Art.12 Valutazione delle domande e concessione del beneficio

Nei tempi previsti dal precedente articolo 11, il Responsabile del Servizio competente, provvederà all'istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione del beneficio o dell'agevolazione, sulla base del presente regolamento e dei limiti di cui all'articolo 3 e della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio.

Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Servizio attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o l'esclusione dal beneficio economico.

Il Comune, nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in grado per sé e per il proprio nucleo familiare di dichiarare:

- a. Somma dei redditi ai fini IRPEF e IRAP, fatti salvi i redditi esenti;
- b. Somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiori al canone annuo;
- c. Somma dei redditi IRPEF e IRAP superiori al canone annuo almeno del 30%;

escluderà le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef e le situazioni seguite dai servizi sociali.

Art. 13 Applicazione sistema lineare

La determinazione delle agevolazioni, il cui ambito di applicazione è definito al precedente articolo 6, si ottiene attraverso la definizione di un valore di I.S.E./I.S.E.E. minimo e di un valore di I.S.E./I.S.E.E. massimo. A questi due valori si possono correlare rispettivamente:

- a) l'esenzione dalla compartecipazione economica dei servizi e/o la totalità del beneficio economico ottenuta attraverso la definizione di un valore di ISE/ISEE minimo;
- b) la tariffa non agevolata nel caso di richiesta di accesso ai servizi e/o l'esclusione del beneficio economico in caso di richiesta di contribuzioni economiche.

In presenza di valori di I.S.E./I.S.E.E. intermedi tra il minimo ed il massimo sarà calcolata:

- a) l'agevolazione alla compartecipazione economica al servizio pari ad un valore o ad una fascia progressivamente incrementati rispetto alla tariffa minima;
- b) il beneficio economico pari ad un valore proporzionato rispetto al contributo massimo.

Art. 14 Variazioni delle condizioni economiche e familiari

In caso di significative variazioni rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica, il richiedente la prestazione sociale agevolata può presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto previsto all'art.18.

La rideterminazione delle quote a carico del richiedente decorrerà a partire dal 30 giorno successivo alla data di presentazione della nuova dichiarazione.

ART: 15 Reddito in itinere

Il presente articolo va a normare quelle situazione di nuclei famigliari titolari di soli redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati, in presenza di licenziamento, messa in mobilità, di termine di rapporto di lavoro, dovuto a condizioni determinate dal datore di lavoro per chiusura attività.

In presenza delle condizioni sopra esplicitare il nucleo famigliare potrà concorrere in maniera ridotta al pagamento del servizio di cui usufruisce, nelle seguente misura:

- in caso di licenziamento, presentando la documentazione relativa, contribuirà per il 50% alla tariffa ISE/ISEE pagata in precedenza;
- in caso di messa in mobilità, prestando la documentazione relativa, contribuirà per il 70% alla tariffa ISE/ISEE pagata in precedenza;

Queste percentuali saranno ulteriormente dimezzate in presenza di nuclei famigliari monogenitoriali.

In presenza di altra forma di rapporto di lavoro e senza altri redditi il nucleo famigliare che dovesse trovarsi da 3 mesi continuativi senza lavoro, dal 4° mese sarà prevista una contribuzione pari al 50 % della tariffa pagata in precedenza.

Sarà obbligo dei nuclei famigliari dichiarare tempestivamente, e comunque ogni tre mesi, ogni modifica alla situazione, e da quella data verrà riattivata la tariffa precedentemente pagata.

Art. 16 Esenzioni

Di norma non sono previste esenzioni per reddito.

L'esenzione sarà possibile solo per i casi segnalati dai Servizi Sociali, ed esaminati dal competente responsabile del servizio comunale.

Art. 17 Controlli

Per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni, il Comune stipula convenzione o protocolli d'intesa con il Ministero delle finanze o anche con uffici periferici dello stesso Ministero, sia in forma autonoma che in forma associata con altri Comuni.

Ciò con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, ma anche per altri elementi costitutivi dell'ISE/ISEE.

Il Comune può effettuare controlli autonomi su tutti gli indicatori; in particolare per quelli reddituali, immobiliari o altro, o richiedere al cittadino stesso i documenti comprovanti la sua stessa autodichiarazione.

I controlli possono essere compiuti anche tramite lo scambio di informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti o concessi.

Art. 18 Esclusione dal beneficio

Il beneficio non viene concesso nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento;
- presentazione della dichiarazione sostitutiva unica incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica e/o completamento così come previsto all'articolo 12 del presente regolamento;
- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica degli obbligati agli alimenti secondo quanto disposto dall'art. 7 qualora richiesto dal Servizio competente.

Art. 19 Rideterminazione e revoca dei benefici

In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva unica, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali disciplinanti le dichiarazioni sostitutive uniche, il Comune per i casi di non rilevante gravità si riserva:

- a) in caso di concessione di benefici economici la rideterminazione a partire dalla data di concessione;
- b) in caso di richiesta di agevolazione di compartecipazione economica:
 - b1. qualora si tratti di dichiarazione non veritiera ed a vantaggio del richiedente lo stesso potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la quota massima dalla data di concessione del servizio o del beneficio;
 - b2. qualora si tratti di dichiarazione non veritiera ed a vantaggio dell'ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la quota ricalcolata sulla base dei dati corretti dalla data di concessione del servizio o del beneficio.

Per i casi di particolare gravità, il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio o del beneficio ed al recupero delle somme comprensive di interesse al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta.

Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, il Responsabile del Servizio provvede all'invio dell'informativa circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Art.20 Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione delle dichiarazioni (siano esse assistite internamente siano esse effettuate tramite esterni), così come l'emissione delle certificazioni ISE/ISEE, la gestione e l'archivio generale dei documenti inerenti l'Isee, devono trovare accoglienza nelle competenti strutture comunali.

Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali relativi alle dichiarazioni devono avvenire nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela e garanzia della privacy delle autodichiarazioni di ogni cittadino.

Qualora il servizio di assistenza e di redazione delle dichiarazioni fosse assegnato ad esterni, la trasmissione dei dati ha luogo attraverso Internet o rete privata con password individuale per il personale addetto al trattamento dei dati e alla sua protezione.

21 Informazioni ai cittadini

Per una corretta applicazione dell'Isee sull'intero territorio comunale sarà attuata una adeguata campagna di informazione verso la cittadinanza tale da permettere ai possibili fruitori di prestazioni sociali pari opportunità nella conoscenza dei nuovi strumenti agevolati.

Art. 22 Integrazioni

Viene demandato ai singoli regolamenti specifici che disciplinano le prestazioni agevolate ed i servizi di cui all'articolo 6 del presente regolamento la definizione di ulteriori criteri di accesso agli stessi servizi e prestazioni, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente.